

GIROLAMO ARNALDI
Roma

L'APPROVVIGIONAMENTO DI ROMA E L'AMMINISTRAZIONE DEI „PATRIMONI DI S. PIETRO” AL TEMPO DI GREGORIO MAGNO

Sotto Gregorio Magno la chiesa romana era ormai subentrata all'amministrazione imperiale nella gestione dei servizi annonari dell'Urbe. La prova sicura di questo asserto la fornisce la lettera del febbraio/aprile 599 in cui Gregorio scrivendo al vir gloriosus Ciriadano che aveva avuto affidata dall'imperatore Maurizio la „cura sitonici” (sitonicum era il grano di spettanza del fisco e da questo prelevato per i bisogni dell'esercito), si dichiarava pronto a fare fronte alla perentoria richiesta di fornire in natura (in specie) la quantità di grano che spettante appunto all'„annona militare”, a suo tempo (evidentemente dopo l'ultimo raccolto) era stata immagazzinata negli horrea ecclesiae, nei „granai della Chiesa”. Gregorio aggiungeva anche che arrivati a quel punto dell'anno, il grano in questione non c'era più e che per poterlo mettere a disposizione come richiesto, ci si era dovuti sobbarcare a comprarlo a un prezzo molto elevato. Quanto all'ulteriore ingiunzione di fare registrare „inter acta publica” l'ammontare totale del sitonicum che si trovava negli horrea ecclesiae, anch'essa era stata accolta ma il papa nell'informarne Ciriadano lo avvertiva che i consegnatari ecclesiastici non assumevano nessuna responsabilità circa eventuali danni che il grano avrebbe potuto subire di lì in avanti per un qualsivoglia motivo. Né essi né i romani ridotti a mal partito (afflicti) com'erano, erano in alcun modo disposti a assumersi un simile rischio¹.

Come si vede, tutto il grano che arrivava a Roma fosse esso destinato all'„annona civica” (o all'istituzione che ne aveva preso il posto) o alla „militare”, oppure provenisse da acquisti effettuati per conto del papa, andava a finire nei „granai della Chiesa”. Alla fine dei conti il problema di vedere fino a che punto le attività caritative gestite dalla chiesa romana perpetuassero la tradizione dell'„annona civica” – sul quale pure ci intratterremo – non è così importante come può apparire a prima vista. Ciò che davvero importa è che il papa avesse assunto in proprio la responsabilità complessiva del vettovagliamento di Roma che andava ben al di là dell'esigenza di provvedere alle erogazioni mensili di generi alimentari riservate ai „poveri”. Dopotutto anche a Costantinopoli la Chiesa aveva finito col controllare

¹S. *Gregorii Magni Registrum epistularum*, ediz. a cura di D. Norberg, in *Corp. Christ.*, 140, 140 A (1982), p. 669-670 (IX, 116).

l'essenziale delle distribuzioni di cibo, ma nel quadro d'insieme dell'approvvigionamento della capitale cui andava legata addirittura la "legittimità imperiale", l'annona propriamente detta occupava solo un posto limitato². Roma beninteso non era Costantinopoli e è molto probabile che qui i „poveri” e assimilati fossero in proporzione molto più numerosi. Resta il fatto che a provvedere il cibo per tutti i romani era ormai il papa, e la cosa non passò inosservata. Giovanni Diacono informatissimo e acutissimo biografo di Gregorio Magno scriverà che tanto impegno speso in questa direzione fece sì che „la Chiesa comune non fosse ritenuta altro che un insieme di granai comuni”³, fissando in una paradossale formulazione ecclesiologica che oggi diremmo di sapore terzomondista, il tratto di quel pontificato che colpì maggiormente l'attenzione dei romani. L'anno stesso della morte di Gregorio a Roma tornò a mancare il pane e il suo successore Sabiniano che si trovò anche lui a fare fronte alla situazione con le sole risorse della Chiesa, destò il malcontento della popolazione perché fece mettere in vendita il grano un prezzo che i romani giudicarono esoso (non si trattava, dunque di distribuzioni gratuite)⁴. Così un tipica causa di malumore popolare contro l'autorità costituita si ritorceva subito si subito contro chi era subentrato al posto di essa nell'esercizio di una delle funzioni più delicate. In altri tempi sarebbe stato contro il prefetto di città che avrebbe inuito il popolo di Roma a corto di cibo.

Anche in questo campo i vescovi delle altre diocesi dell'impero favoriti – si fa per dire – dalla legislazione imperiale in materia annonaria, avevano sopravanzato il loro collega di Roma che per esempio, a differenza di essi non aveva avuto riconosciuta alcuna voce in capitolo per ciò che concerneva la designazione degli addetti ai servizi relativi. Ma a più riprese i papi si erano resi benemeriti con interventi straordinari imposti da circostanze eccezionali: così Gelasio che, nell'inverno di un anno imprecisato (ma dopo il 493) aveva convogliato verso Roma affamata navi cariche di grano di provenienza anche, imprecisata; così Bonifacio II che aveva provveduto di tasca propria a sovvenire alle esigenze alimentari del clero e del personale dell'episcopio (ma qui siamo ancora nei limiti dei compiti normali di un vescovo); così Vigilio che dalla Sicilia dove si trovava in transito per Costantinopoli, aveva invano cercato di avviare verso Roma assediata da Totila „quante più navi gli fu possibile, cariche di frumento, sperando che in un modo o nell'altro coloro che avevano in consegna la merce riuscissero a portarla fino a Roma” (Procopio, *Le guerre*, VII, 15), memore forse delle grida ostili che frammieste a altre di segno opposto, avevano accompagnato la sua forzata partenza da Roma con pesanti allusioni alla „fame” imperante, della quale evidentemente, a torto o a ragione veniva ritenuto responsabile da una parte almeno del suo gregge. Ma vivo ancora Vigilio mentre una norma della „prammatica sanzione” del 554 (§22) oltre a prevedere il ripristino dei compensi ai maestri di Roma, ristabiliva l'annona civica nelle forme consuete (e quindi, fuori da ogni intervento papale),

² Cf. G. Dagron, *Naissance d'une capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451*, Paris 1974, p. 530-541.

³ *Iohannis Diaconi S. Gregorii Magni vita*, in Migne, PL, 75, col. 97 (II, 26).

⁴ *Liber Pontificalis*, ediz. a cura di L. Duchesne, I, Paris 1955², p. 315.

un'altra norma (§19) apriva indirettamente una prima breccia ufficiale a tale intervento affidando al papa e al senato insieme, la custodia dei campioni dei pesi e delle misure in uso per i versamenti e le riscossioni sia in natura che in denaro⁵.

Gli anni che stanno in mezzo fra la restaurazione imperiale in Italia e l'inizio del pontificato di Gregorio Magno non erano trascorsi invano. Con riferimento a Roma il fatto che sotto di lui il papato si fosse ormai in pratica addossato il compito di provvedere all'approvvigionamento cittadino assumeva un significato del tutto particolare in quanto l'organizzazione annonaria era stata da sempre uno dei tratti basilari (immediatamente dopo la presenza del senato) dello statuto eccezionale del *caput orbis* rimasto in vigore – grazie, proprio alla persistenza di quei tratti – anche molto dopo che Roma aveva cessato di essere la sede dell'imperatore. Per questa via indiretta, e non perché la chiesa romana era „forse la più grande proprietaria terriera di tutta l'Italia bizantina”⁶ l'„economia papale” che in sé per sé apparteneva alla sfera del privato, del „domestico” venne coinvolta in compiti di carattere pubblico: „L'economia della capitale era già da lungo tempo passiva. Erano le provincie a alimentare Roma. Ora a fare questo erano in primo luogo i patrimoni papali, e così la capitale divenne, dapprima economicamente, una Roma papale”⁷.

Nei limiti in cui affermazioni del genere possono avere un senso, è probabile che l'attività dell'amministrazione centrale pontificia che sotto Gregorio aveva già una struttura abbastanza articolata, fosse volta in misura prevalente a gestire il patrimonio fondiario della chiesa romana, a incamerarne i frutti e a redistribuirli in modi che in parte la tradizione in parte l'evolversi della situazione all'interno di Roma avevano contribuito a definire.

Da tempo imprecisato i beni di proprietà di tale Chiesa che per essere il frutto di donazioni e lasciti di diversissima entità avvenuti in tempi anche molto lontani fra loro, si presentavano come frazionati e dispersi, erano stati raggruppati in alcuni pochi complessi fondiari, i „patrimoni di s. Pietro” anch'essi di diversa consistenza ma tali comunque da consentire una gestione più razionale dei vari *fundi*, *agri*, *massae* e *possessiones* che venivano inglobati in ciascuno di loro. I patrimoni così formati prendevano il nome dalla provincia, dalla città o dalla via di comunicazione, nella quale, accanto alla quale o lungo la quale si trovavano. Il loro carattere, come indica del resto la designazione che li accomunava era prettamente „patrimoniale”. Ma si comprende che il processo di accorpamento fondiario di cui costituivano la risultante, anche se non aveva realizzato la contiguità territoriale fra i beni che entravano a fare parte dei vari complessi aveva messo capo a qualcosa di più che non alla semplice somma dei dispersi beni preesistenti.

Dopo una fase iniziale durante la quale si era provveduto altrimenti, ognuno di questi complessi richiedeva ormai la presenza in loco di un amministratore (*rector*) di rango elevato nominato personalmente dal papa – di norma un suddia-

⁵ Cf. O. Bertolini, *Per la storia delle diaconie romane nell'alto medioevo sino alla fine del secolo VIII* (1947), in Bertolini, *Scritti scelti di storia medioevale*, I, Livorno 1968, p. 388–391.

⁶ O. Bertolini, *Roma di fronte a Bisanzio e ai Longobardi*, Bologna 1941, p. 263.

⁷ E. Caspar, *Geschichte des Papsttums von den Anfängen bis zur Höhe der Weltherrschaft*, II: *Das Papstum unter byzantinischer Herrschaft*, Tübingen 1933, p. 338.

cono per i patrimoni più importanti oppure un notarius o un defensor⁸ nella maggioranza dei casi – la cui influenza tendeva per forza di cose a estendersi al di là dell'ambito corrispondente alla gestione di un patrimonio fondiario non importa se grande o piccolo, che pure restava il suo compito principale. In particolare Gregorio non esitò a fare dei „rettori” dei patrimoni i rappresentanti accreditati della chiesa romana presso i titolari delle diocesi circconvicine con attribuzioni che, sia pure solo in un caso eccezionale, quello del suddiacono Pietro nominato rector del patrimonio siciliano nel settembre del 590, appaiono addirittura prefigurare il legato papale di tempi ancora di là da venire⁹. Con penetrazione e non senza malizia il già citato biografo del sec. IX scriverà che Gregorio „attraverso i procuratori dei patrimoni ecclesiastici, come un occhiutissimo [luminosissimus] Argo, volgeva attorno per tutto il mondo quant'era largo gli occhi della sua sollecitudine pastorale”¹⁰. Se poi alla centralizzazione dell'amministrazione dei patrimoni si fosse davvero arrivati solo per potere fare meglio fronte all'angoscioso problema del vettoviaggiamento di Roma indipendentemente dalla previsione che ogni rector di patrimonio provinciale avrebbe potuto servire anche da longa manus o da semplice periscopio del papa regnante nei confronti delle chiese locali; o se invece a favore della scelta centralizzatrice abbia giocato fino dall'inizio questo risvolto in apparenza ulteriore: è una domanda che non possiamo fare a meno di porci ma alla quale non siamo in grado di dare una risposta. Ciò che va comunque sottolineato è che il fatto stesso che tale problema si ponga sta a dimostrare che già ai tempi di Gregorio Magno quando il dominio temporale „rimaneva però giuridicamente nei confini del diritto privato” (Caspar), l'esistenza di esso si rifletteva sull'azione di governo svolta dal papato anche sul piano ecclesiastico.

Non tutti i „patrimoni di s. Pietro” erano situati nell'Italia bizantina: lo erano bensì in grandissima parte. Perduti senza, almeno per il momento speranza di recupero erano invece quelli compresi nell'Italia longobarda. Fuori d'Italia c'erano solo quattro „patrimoni” di scarsa consistenza – „patrimoniotti”, patrimoniola come li chiamava Gregorio che venivano buoni soltanto in circostanze eccezionali: uno in Africa, due nella penisola balcanica ridotti ai minimi termini da Avari e Slavi, e il „patrimonium Galliae” nei dintorni di Marsiglia e di Arles. Quest'ultimo era anche il solo in territorio non soggetto all'impero.

⁸ I „notarii sanctas ecclesiae Romanae” (o „apostolicae sedis”) avevano come compiti fondamentali la redazione dei documenti pontifici e degli atti dei sinodi, e la tenuta e conservazione dell'archivio e della biblioteca. Come avveniva anche in altre grandi chiese dell'impero (Alessandria, Costantinopoli, Ravenna) erano organizzati in una corporazione (schola) con a capo un primicerius e un secundicerius a imitazione di quelli imperiali. Il „primicerius notariorum” insieme all'arcipresbitero e all'arcidiacono formava il collegio cui era affidato il governo della Chiesa nei periodi di sede vacante.

I „defensores ecclesiae Romanae” anch'essi organizzati in una schola e con a capo un primicerius almeno dai tempi di Gregorio, avevano attribuzioni di carattere prevalentemente amministrativo in ordine soprattutto ai „patrimoni di s. Pietro”. Benché richiamassero nel nome i „defensores ecclesiae Romanae” istituiti dall'impero nel sec. IV, non sembrerebbe che fossero stati creati sul modello di questi che avevano il compito prevalente di difendere gli abitanti della città dai soprusi dei pubblici funzionari.

⁹ Cf. Caspar, op. cit., p. 409-415.

¹⁰ *Iohannis Diaconi S. Gregorii Magni vita*, ediz. cit., col. 112 (II, 55).

Largamente presente con le sue proprietà era la chiesa romana nell'Italia insulare: in Corsica, in Sardegna, soprattutto in Sicilia dove l'originario patrimonium Siciliae „nucleo principale”, in senso assoluto dei suoi possessi fondiari, „sempre in rigogliosa attività produttiva”¹¹ fu ripartito da Gregorio, tanto era grande in due unità minori: il Panormitanum e il Syracusanum. Secondo un calcolo abbastanza attendibile l'insieme della proprietà della chiesa romana in Sicilia si aggirava allora intorno ai centotrentasettemilaseicento ettari che è come dire la diciannovesima parte dell'isola¹².

Per il resto la situazione patrimoniale della chiesa romana al tempo di Gregorio rifletteva la contemporanea linea di demarcazione fra Italia longobarda dove i „patrimoni di s. Pietro” non erano più tali, e Italia bizantina dove per il momento erano al sicuro, mentre i patrimoni che si trovavano a cavallo fra le due Italie risultavano diminuiti delle porzioni cadute sotto i Longobardi. Nelle provincie del Mezzogiorno rimaste bizantine i patrimoni „Calabritanum” (nella penisola salentina), „Campaniae”, e „Lucaniae et Bruttiorum” (la Calabria di oggi), benché anch'essi in parte intaccati dai Longobardi di Benevento (le proprietà in Lucania dovevano per esempio essere andate perdute) costituivano ancora, specie per ciò che concerneva la Campania „un cospicuo complesso di valori economici” da non sfigurare accanto al siciliano.

Alla luce del quadro d'insieme che ne risulta, si comprende che l'interesse mostrato da Gregorio sul piano politico-militare, per lo scacchiere centro-meridionale (e in particolare per il mantenimento del corridoio Roma-Napoli in contrasto con l'interessamento imperiale per il corridoio Ravenna-Roma), nonché per le isole, doveva avere anche una precisa valenza economica. Dai patrimoni compresi in queste due aree la Chiesa ricavava la maggior parte dei redditi con cui provvedeva al sostentamento dei romani. È naturale che usasse nei loro confronti di un occhio di riguardo. Solo il giorno in cui per una ragione o per l'altra non si fosse potuto più disporre dei patrimoni meridionali e insulari, sarebbe stata presa in considerazione la possibilità di valorizzare maggiormente quelli più prossimi a Roma¹³.

Ogni patrimonio provinciale era suddiviso in unità fondiari minori (condumae) che venivano concesse a affittuari a breve termine – di norma cinque anni, – i conductores i quali, a loro volta subaffittavano i singoli fondi dipendenti a coloni (o rustici). Benché incaricati di riscuotere gli affitti e quanto dovuto dai coloni al fisco, i conductores erano veri e propri coltivatori e non dei semplici collettori di canoni e imposte. Con ogni probabilità coltivavano direttamente, e risiedevano in una parte della conduma che non veniva parcellizzata fra subaffittuari e veniva in

¹¹ Bertolini, op. cit., p. 264 sg. Cf. ibidem, p. 263–268 e Caspar, op. cit., p. 326–334 per i „patrimoni di s. Pietro” in generale.

¹² Per gli elementi che consentono di arrivare a tale conclusione, cfr. L. Ruggini, *Economia e società nell'Italia annonaria. Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d. C.*, Milano 1961, p. 254 sg., 409, 416 sg., 446, 560 sg. Ringrazio Lellia Cracco Ruggini per avermi illustrato anche privatamente i criteri che presiedono al suo calcolo.

¹³ Ciò avverrà, come è noto, in seguito alla confisca dei „patrimoni di s. Pietro” in Calabria e in Sicilia decretata da Leone III Isaurico nel 732/733.

parte lavorata da mano d'opera servile. I coloni erano invece personalmente liberi anche se in genere vincolati alla terra: ma non è detto che questo vincolo imposto come un obbligo, non fosse talvolta avvertito dagli interessati come un diritto per i vantaggi che comportava. Nel 592 quando non era stato ancora scisso in due, il patrimonio siciliano comprendeva quattrocento *condumae*. Per esteso che fosse ciò sta a indicare che le *condumae* non dovevano esserlo gran che. I *conductores* dei „patrimoni di s. Pietro” appaiono tutti di condizione molto modesta. Per lo più semiliberi in qualche modo vincolati alla famiglia ecclesiastica, non assomigliavano affatto ai loro potenti colleghi dei patrimoni privati o imperiali.

A scadenze quadrimestrali i coloni erano tenuti a versare nelle mani dei *conductores* le rate dell'affitto (*pensio*) e dell'imposta dovuta al fisco (*burdatio*) nonché alcune prestazioni minori supplementari che andavano a beneficio del *rector* del patrimonio e dello stesso *conductor* e perciò erano occasione di ripetuti soprusi da parte degli esattori. Nonostante che permangano dubbi in proposito pare assodato che sia la *pensio* che la *burdatio* venissero corrisposte in denaro.

Come avremo modo di constatare anche a altri riguardi è il patrimonio siciliano a offrire la esatta misura dello status dei coloni dei „patrimoni di s. Pietro” in generale. Orbene, i coloni siciliani erano non solo tenuti a prestare il servizio militare ma rispondevano anche di persona del pagamento dell'imposta allo stato benché materialmente la versassero nelle mani dei rispettivi *conductores*, tanto è vero che in un caso in cui uno di questi aveva trattenuto presso di sé le rate di *burdatio* riscosse, i coloni che dipendevano da lui avevano dovuto sobbarcarsi a pagarle una seconda volta, ciò che conferma „la condizione giuridicamente superiore dei coloni in questione, legati alla terra con tutti gli svantaggi, ma anche i vantaggi, che tale vincolo comportava, e tuttavia paragonabili sotto parecchi rapporti ai liberi affittuari-coltivatori diretti, la cui situazione, in quelle età e in quelle congiunture economico – sociali, non è detto fosse – di fatto indiscriminatamente preferibile”¹⁴. Impegnato com'era a difendere i suoi coloni dai soprusi, non tanto degli agenti del fisco quanto dagli amministratori dei patrimoni abilissimi nell'esco-gitare sempre nuovi ritrovati per spremere altri oneri aggiuntivi, Gregorio aveva ragione di pensare che dopo la sua morte i correttivi che egli si era sforzato di introdurre sarebbero stati rimossi e le cose sarebbero tornate al punto di partenza. Diede perciò ordine di rilasciare ai coloni dei libelli *securitatis* in cui l'ammontare della pensione dei tanto discussi contributi supplementari fosse annotato per iscritto senza più possibilità di equivoco per il futuro. Fortunatamente Gregorio teneva spesso a dimenticare che la fine del mondo era prossima. O per meglio dire, si comportava come se tale non fosse.

Praeceptum di nomina per il *rector* di ciascun „patrimonio di s. Pietro”; breve con l'elenco dei beni compresi nel patrimonio stesso; *pactum* (o *capitulare*) con le istruzioni di massima sempre per il rettore; libelli *locationis* per i *conductores*; libelli *securitatis* per i coloni; commendatizie che il papa rilasciava al rettore in partenza, per i vescovi e le autorità civili e militari della provincia in cui si trovava il patrimonio, nonché per il personale amministrativo di questo; lettere di denuncia

¹⁴ Ruggini, op. cit., p. 255.

al papa degli abusi veri o presunti perpetrati dai coadiutori in sottordine del rector (notarii, chartularii, defensores e, a un livello più basso actionarii) e dai conductores; lettere scritte dal papa a chi di dovere per porre riparo agli inconvenienti denunciati e per dare, in genere disposizioni di carattere particolare; lettere, addirittura per i rustici che il papa si preoccupava venissero lette a alta voce „per omnes massas”; libri rationum che il rettore presentava alla chiusura dei conti annuali (31 agosto); ecc.: nel momento in cui una buona parte d'Italia, quella conquistata dai Longobardi usciva dall'area della civiltà dello scritto e diminuiva anche di molto il volume dei contatti epistolari fra la chiesa romana e le altre chiese dell'occidente romano-barbarico, l'amministrazione dei dispersi „patrimoni di s. Pietro” così come ci è dato di vederla funzionare in qualche caso giorno per giorno attraverso il Registro delle lettere di Gregorio Magno, appare fondata prevalentemente e ossessivamente sul documento scritto.

È impossibile dire fino a che la situazione che la corrispondenza di Gregorio attesta per i patrimoni fondiari della chiesa romana fosse comune anche alle altre proprietà ecclesiastiche e a quelle senatorie o se ne distaccasse per questo o quell'aspetto eventualmente rilevante ai fini del nostro particolare discorso. Un indizio indiretto che in qualche modo sembra confermare ciò che già suggerisce, da parte sua il senso comune, e cioè che la struttura organizzativa di cui disponeva il vescovo di Roma era comunque qualcosa di fuori dall'ordinario, lo si può ricavare dal fatto che Gregorio il quale, come si sa, apparteneva a una famiglia che aveva del suo, e in abbondanza, a due riprese sia che si trattasse di fare trasferire dalla Sicilia a Roma una somma di denaro o di riacquistare uno schiavo fuggito a Otranto, si servi dei canali della Chiesa per risolvere problemi che concernevano le proprietà del fratello. Già prima di Gregorio la trasparenza dell'amministrazione dei patrimoni costituiva per la chiesa romana addirittura un motivo di orgoglio e di distinzione: a un defensor che gli aveva fatto pervenire un rendiconto bugiardo Pelagio I poteva tranquillamente rinfacciare quei suoi conti „imbellettati alla maniera dei Greci”.

Alcuni passi molto discussi della corrispondenza di Gregorio lasciano intendere che il ricavato in denaro delle pensiones (gli affitti pagati dai coloni) veniva almeno in parte reinvestito sul posto in acquisti (comparationes) di partite di grano che erano poi spedite a Roma: via mare nel caso più frequente, e al quale si riferisce una lettera chiave del Registro (I, 42)¹⁵, che si trattasse di grano siciliano.

Questo grano poteva essere acquistato a prezzi di mercato presso coloni non dipendenti dalla Chiesa (extranei) oppure anche, e forse in prevalenza presso coloni dei „patrimoni di s. Pietro”. In questo secondo caso l'acquirente si valeva del „potere discrezionale praticamente senza limite” che „ogni grande dominus del tempo” esercitava nei confronti dei suoi sottoposti. Tanto è vero che la prassi della comparatio cui si fa riferimento nella corrispondenza di Gregorio, ha potuto essere accostata alla tradizionale prassi statale della coemptio, „vale a dire delle forniture di derrate alimentari a prezzo di calmiera, imposta dallo Stato ai contri-

¹⁵ Cf. S. Gregorii Magni Registrum epistularum, ediz. cit., p. 49-56.

buenti per soddisfare tanto alle esigenze dell'annona, ormai quasi dovunque aderata [trasformata cioè, da tributo in natura in tributo in denaro], quanto a supplementari prestazioni che si rendessero necessarie"¹⁶.

Se Gregorio fu indotto a praticare, a più riprese l'acquisto di partite di grano, è perché la responsabilità dell'annona civica di Roma era venuta a cadere nelle sue mani. La tradizione tende a collegare questo passaggio di competenze dallo stato alla Chiesa con la sopravvenuta inagibilità dei depositi di grano in seguito all'inondazione dell'inverno 589-590. Ma si direbbe che già da prima i principali granai esistenti fossero gli horrea ecclesiae all'interno dei quali, secondo Gregorio di Tours (*Historiae* X, 1) in tale occasione „andarono perdute parecchie migliaia di moggi di grano". Non importa più, a questo punto stabilire se il „vir magnificus" Citonato cui Gregorio si era rivolto qualche mese dopo quei fatti per avere dati precisi sulla consistenza dei quantitativi di grano inviati dall'amministrazione imperiale in Sicilia per sovvenire alle esigenze alimentari di Roma, sia da considerarsi, oppure no l'ultimo prefetto dell'annona di cui si abbia notizia¹⁷. Già all'inizio del sec. VI nell'ambito dello stesso complesso edilizio in cui aveva sede la statio annonae ufficio del prefetto, era stata costruita la chiesa primitiva di S. Maria in Cosmedin¹⁸. Ipotesi per ipotesi si può pensare che Citonato fosse il capo degli „horrearii ecclesiae" di cui Gregorio parla in un'altra sua lettera qualche anno dopo¹⁹.

Forte dei dati tutt'altro che tranquillizzanti che gli aveva fornito, dietro sua precisa richiesta il sunnominato Citonato, e che non coincidevano con quelli che gli aveva fatto tenere il pretore di Sicilia Giustino, Gregorio scriveva a questo nel settembre 590 per ribadire il punto secondo cui il solo grano statale arrivato a Roma durante l'anno finanziario testé conclusosi (settembre 589-agosto 590) era quello strettamente corrispondente al contingente previsto, senza l'aggiunta, parrebbe doversi intendere, che le perdite di grano statale e ecclesiastico subite in occasione dell'alluvione rendevano invece doverosa e indispensabile; se non si voleva dunque, che „non un solo cittadino qualunque ma tutta insieme la popolazione di Roma finisse estinta" occorreva provvedere immediatamente a spedire il supplemento richiesto²⁰. Non sappiamo che seguito abbia avuto tale ingiunzione. Ma contestualmente, a ogni buon fine Gregorio aveva nominato rector del patrimonio siciliano ancora indiviso una persona di sua piena fiducia, il suddiacono Pietro²¹.

¹⁶ Ruggini, op. cit., p. 211 (per la definizione di coemptio); ma cf. soprattutto le p. 238-261 per l'interpretazione di *Registrum* I, 42.

¹⁷ Per Citonato cf. la lettera del Registro citata qui di seguito a nota 20. Sulle sue funzioni, cf. Bertolini, *Per la storia delle diaconie*, op. cit., p. 393.

¹⁸ Cf. *ibidem*, p. 326.

¹⁹ Cf. la lettera del Registro citata qui sopra alla nota 1.

²⁰ Cf. S. Gregorii Magni *Registrum epistularum*, p. 2-3 (I, 2).

²¹ Cf. *ibidem*, p. 1-2 (I, 1). Su Pietro cfr. Grégoire le Grand, *Dialogues*, ediz. a cura di A. de Vogüé, Sources chrét., 251 (1978), pp. 44 sg. e 79 sg. Pietro era stato amico di Gregorio fin dalla giovinezza, suo compagno nell'alta fatica della „sacri verbi indagatio", un tipo „piccoletto di statura, ma di senno superiore"; spostato in seguito dal „patrimonium Siciliae" che proprio allora veniva diviso in due, al „patrimonium Campaniae" la cui rilevanza trova così indirettamente conferma; promosso diacono; Pietro sarà nel 593/594 l'interlocutore di Gregorio nei *Dialogi*.

Nel maggio dell'anno successivo Gregorio inviava a Pietro una lettera (I, 42) „folta di minutissime istruzioni di carattere amministrativo, uno dei più preziosi documenti per la conoscenza dell'organizzazione patrimoniale ecclesiastica in territorio romano, alla fine del VI secolo” (Ruggini). La lettera elenca gli abusi che, a danno dei coloni erano soliti compiere gli addetti all'amministrazione dei patrimoni e i conductores. In sintesi lasciando per il momento da parte altri inconvenienti minori, accadeva ciò che veniva deprecato già all'inizio del sec. IV: gli esattori „cercano aderenza a prezzi alti, su cui realizzano un interpretium a prezzi bassi di coemptio”²². In altre parole e con riferimento, ora al tipo di organizzazione di proprietà fondiaria attestata dal Registro, il profitto illecito (interpretium) che gli addetti all'amministrazione del patrimonio siciliano (ma il discorso valeva con ogni probabilità anche per gli altri „patrimoni di s. Pietro”) cercavano di assicurarsi, consisteva nella differenza fra il prezzo che, in rapporto al pretium publicum corrente veniva concordato in anticipo per l'acquisto delle partite di grano necessarie, verosimilmente nel periodo dell'anno in cui tale prodotto scarseggiava (prezzo in base al quale venivano anche conteggiate le deduzioni che, nella previsione di tali acquisti i coloni assillati dalla scarsità di numerario, erano autorizzati a fare dalle rate di gennaio e di maggio della pensio e della burdatio, entrambe, come s'è visto aderate); e il prezzo, evidentemente minore che „abundantiae tempore”, cioè a raccolto avvenuto (forse in settembre) veniva di fatto pagato per le partite di grano prenotate a suo tempo. In difformità da questa pratica che giudicava iniqua, Gregorio ingiungeva al fidatissimo Pietro di pagare ai coloni il prezzo pattuito indipendentemente dalla maggiore o minore disponibilità della merce in quel determinato momento – „sive minus sive amplius frumenta nascantur”²³. L'intervento del papa appare in complesso ispirato a un profondo senso di equità e, insieme a un bene inteso interesse: alcuni degli abusi lamentati finivano infatti col ritorcersi contro la Chiesa medesima.

Le comparationes di cui il dominus terrestre del patrimonio siciliano di s. Pietro cercava così di raddrizzare la procedura, potevano essere disposte da un curator sitonici per conto dello stato o dal dominus medesimo per fare fronte alle esigenze del vettovagliamento di Roma. In un caso come nell'altro „si tratta [...] di una organizzazione di coemptio all'interno della proprietà ecclesiastica” nella quale il rector del patrimonio e i suoi collaboratori e dipendenti sembrano essere subentrati all'officium del prefetto del pretorio così come si presentava ancora ai tempi di re Teoderico e di Cassiodoro e le cui vittime dirette, „di cui ora Gregorio, non più Teoderico, ascolta i lamenti” risultano essere adesso i coloni ecclesiae (Ruggini).

Qualche mese dopo avere inviate le ricordate istruzioni di massima circa le comparationes, la scarsità forse fino da allora prevedibile ma ora amaramente constatata de visu, del raccolto del 591 nell'Italia centro-meridionale induceva Gregorio a scrivere ancora al rettore del patrimonio siciliano per ordinarli di acquistare, presso „estranei” nova frumenta supplementari per il controvalore di

²² S. Mazzarino, *Aspetti sociali del quarto secolo. Ricerche di storia tardo-romana*, Roma 1951, p. 170.

²³ S. Gregorii Magni *Registrum epistularum*, p. 50, 9 (I, 42).

cinquanta libbre d'oro (la Ruggini calcola corrispondessero all'incirca a 90.000 moggi) che avrebbero dovuto essere accuratamente immagazzinati in Sicilia, in attesa di essere spediti a Roma nel febbraio successivo (è un ulteriore indizio del fatto che qui gli horrea, ecclesiastici e no erano inadeguati); quanto agli acquisti diciamo normali, da effettuarsi questi presso i coloni della Chiesa, lo scrivente raccomandava che le partite relative fossero inviate a Roma alla scadenza consueta di settembre o di ottobre (la lettera si badi bene, è dell'agosto) e che le operazioni di acquisto fossero portate a termine „sine vexatione” dei coloni: solo il grano siciliano poteva scongiurare la minaccia della fame incombente e Gregorio non voleva correre rischi di nessun genere per l'avidità dei suoi dipendenti²⁴.

Per Gregorio i „partimoni di s. Pietro” e le rendite che ne derivavano erano *res pauperum* che egli era chiamato a dispensare²⁵ sia che ordinasse al rettore del patrimonio siracusano di fare avere di che coprirsi ai figli dell'ex pretore Libertino in disgrazia in una specie di *post scriptum* a una lettera del giugno 600 Libertino è pregato di non ritenere tale offerta „ingiuriosa”²⁶, sia che disponesse l'acquisto di quei novantamila moggi supplementari di grano per sopperire alla scarsità del raccolto del 591. Con il venire meno dell'organizzazione annonaria statale era insomma caduta anche la distinzione fra elemosine „alla cristiana” e munificenza civica „alla romana” che aveva cominciato già a vacillare all'inizio del secolo se non addirittura prima²⁷. Certo, all'interno del quadro molto composito del sistema assistenziale romano nell'età di Gregorio Magno quale risulta soprattutto dalla testimonianza tardiva ma sostanzialmente attendibile del suo biografo del sec. IX²⁸, è sempre possibile distinguere almeno in parte ciò che risale all'una o all'altra tradizione. La raffinatezza anche psicologica che si riscontra nel *post scriptum* della lettera a Libertino e che spingeva Gregorio a riservare un trattamento particolare a quanti, fra i sofferenti e gli invalidi (cui speciali commessi che percorrevano la città in lungo e in largo, recapitavano giornalmente delle razioni di cibo cucinato) erano anche verecundiores cioè „vergognosi” (a questi ultimi il papa mandava casa per casa una „scodella” dalla sua propria mensa, prima di mettersi a tavola), non è infatti concepibile se non su di uno sfondo di carità cristiana vissuta. Ma è altrettanto evidente che il Gregorio che, tutti i primi del mese oltre a distribuire ai „poveri”, a seconda della stagione frumento, vino, formaggio, legumi, lardo, carne, pesce, olio, gratificava i primores, i „maggioranti” della città, di „spezie e altre *Delikatessen*” (*deliciora commercia*); e che il giorno di Pasqua di primo mattino, nella sale dell'episcopio detta di papa Vigilio attigua alla sua abitazione privata, distribuiva monete d'oro (aureos) a vescovi, preti, diaconi e dignitari dell'episcopio medesimo, e il 29 giugno e il 3 settembre (ricorrenza della sua consacrazione) sempre agli stessi regalava monete alla rinfusa e capi di vestiario

²⁴ Cf. *ibidem*, p. 78 sg. (I, 70).

²⁵ Cf. *ibidem*, p. 1022 (XIII, 21). Sul concetto di *dispensatio* cfr. V. Recchia, *Gregorio Magno e la società agricola*, Roma 1978, p. 144 sgg.

²⁶ Cf. S. Gregorii Magni *Registrum epistularum*, p. 839 (X, 12).

²⁷ Cfr. P. Brown, *Dalla „plebs Romana” alla „plebs Dei”: aspetti della cristianizzazione di Roma, in Governanti e intellettuali. Popolo di Roma e popolo di Dio (I-VI secolo)*, Torino 1982, pp. 131 sg.

²⁸ *Iohannis Diaconi S. Gregorii Magni vita*, coll. 96-98 (II, 24-30).

esotici (mistos solidos [...] peregrina vestimenta); non è riconducibile né all'ambito della prassi caritativa cristiana né a quello dell'annona civica romana. A volere cercare per forza dei precedenti e avendo riguardo alla natura dei beneficiati, si potrebbe dire che qui ci troviamo in presenza di uno sviluppo abnorme per imitazione dell'annona palatina" (di cui sia a Roma che a Costantinopoli erano gratificati i funzionari imperiali), benché in riferimento all'annona „popolare” già per il tempo di Aureliano (270–275) si attribuisse al prefetto al pretorio di questo imperatore la sintomatica esclamazione: „manca solo che distribuiamo polli e oche”²⁹.

Sia che la chiesa romana subentrasse a esercitare compiti tradizionali di assistenza cui lo stato non era più in grado di sopperire almeno a Roma, sia che imitasse adeguandoli alle proprie diverse esigenze e tradizioni, interventi assistenziali di tipo nuovo che lo stato aveva preso a compiere altrove (soprattutto a Costantinopoli), il richiamo alla sfera pubblica è più che giustificato anche in una materia come questa nella quale pure, la Chiesa in genere aveva avuto da sempre una sua parola da dire. Ma poiché al centro dell'interesse è ora il papato e non lo stato romano tardoantico o protobizantino, e nemmeno l'assistenza pubblica a Roma, è opportuno richiamare e tenere poi sempre presente come pertinentissimo punto di riferimento l'impostazione di massima del riparto „uscite” del bilancio della chiesa romana prevista da una norma di diritto canonico della quale Gregorio Magno predicava l'osservanza agli altri vescovi con un'insistenza che rende improbabile che la disattendesse in casa sua³⁰. Secondo tale norma i redditi di ogni chiesa dovevano essere divisi in quattro parti eguali destinate, rispettivamente al vescovo, al clero, ai poveri e alla manutenzione degli edifici sacri.

I sussidi in denaro che, secondo la *Vita Gregorii* (II, 24) il pontefice, avendo provveduto a aderare i redditi (una parte dei redditi?) elencati nel polyptychum Gelasianum (riparto entrate) e regolandosi in base all'elenco degli aventi diritto contenuto nel polittico medesimo (riparto uscite), distribuiva quattro volte all'anno (Pasqua, 29 giugno, 3 settembre, 30 novembre giorno di s. Andrea) al clero dei diversi ordini, ai monasteri, alle chiese, ai cimiteri, alle diaconie³¹ e agli ospizi e ospedali urbani e suburbani, dovevano quindi venire imputati al capitolo „clero”. Mentre con altrettanta sicurezza dovevano gravare sul capitolo „poveri” le erogazioni in natura, ai poveri, appunto destinate, previste per ogni primo del mese, nonché le distribuzioni giornaliere agli ammalati di cibi cotti. Più difficile invece avanzare ipotesi circa il capitolo su cui andavano a gravare le erogazioni sia in monete d'oro e d'argento che in prodotti di lusso e/o esotici riservate ai notabili ecclesiastici e laici. Ma, in linea di principio tali erogazioni come, su un altro piano i piatti inviati a domicilio ai poveri vergognosi, avrebbero dovuto essere compiute a spese del quarto spettante al vescovo visto il carattere di elargizione personale che accomunava le due iniziative. Quanto, infine ai sussidi in denaro di diversa entità che, in date anche diverse venivano elargiti alle persone elencate con notizie

²⁹ Cit. in Mazzarino, op. cit., p. 219.

³⁰ Cf. Caspar, op. cit., p. 337.

³¹ Qui Giovanni Diacono commette un anacronismo perché le „diaconie” furono fondate solo verso la metà del sec. VII: cf. Bertolini, op. cit., p. 325.

circa sesso, età professione di ciascuna di esse nel „grandissimo registro cartaceo” (cioè di papiro) conservato negli archivi del Laterano ancora ai tempi di Giovanni Diacono (*Vita Gregorii II*, 30); poiché i beneficiati non risiedevano solo a Roma bensì anche nel suburbio, nelle città vicine e in „lontane città di mare” (transmarine? siciliane?); si può anche pensare che a questi si provvedesse almeno in parte mediante ordini di pagamento ai rettori dei „patrimoni di s. Pietro” più vicini alle dimore degli interessati imputando le somme relative ai bilanci dei patrimoni medesimi.

Fra le voci del riparto „uscite” quella concernente le erogazioni mensili di generi in natura gravante sul capitolo „poveri” del bilancio della chiesa romana, così come abbiamo cercato di raffigurarcelo con un’arbitrarietà che il buon fondamento del criterio che abbiamo scelto per guida non riesce a annullare che in piccola parte, è l’unica che, fatte le debite e ovvie differenze possa essere riguardata come una spia dell’avvenuto passaggio dallo stato alla Chiesa della competenza e dell’onere relativi alla gestione dell’annona civica romana. Quanti fossero in assoluto gli aventi diritto alle erogazioni mensili; in che cosa (se economicamente, se socialmente, se riguardo all’origine nel senso di luogo di nascita) essi si distinguessero dal resto della popolazione; e soprattutto, in che proporzione venissero a trovarsi rispetto ai non beneficiari: sono domande che un qualsiasi storico dell’età tardomedievale e moderna, posto di fronte a un problema analogo non mancherebbe di formulare, sicuro anche di potere, entro limiti che variano secondo tempi e luoghi fornire risposte adeguate. Di più sono domande che uno storico della tarda antichità o del mondo bizantino è solito porsi, anch’egli con buone probabilità di successo e con pari pretese di approssimazione alla realtà, riguardo a un problema che, più che analogo possiamo definire in questo caso identico al nostro, consistendo esso nella determinazione dei lineamenti quantitativi e qualitativi dell’organizzazione annonaria propriamente detta, rispettivamente a Roma ancora in un’età di poco precedente e a Costantinopoli in quello stesso momento. Ma nel caso della Roma di Gregorio Magno queste domande non hanno alcuna possibilità di trovare una risposta anche solo vagamente approssimativa, una constatazione questa, sia detto fra parentesi, che è di per sé un segno dei „tempi oscuri” che si avvicinavano per Roma, se non erano già cominciati.